



TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE

DECRETO EX ART. 78 COMMA 1^A C.C.I.I.

Il Presidente, giudice designato, dott. Roberto Cordio;
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 69-1/2025, iscritto su ricorso di Zito Antonino, nato a Catania il 15.09.1971, C. F. ZTINNN71P53C351A e Pavone Maria, nata a Catania il 25.08.1972 C F PVNMRA72M65C351E, entrambi residenti Catania Via Santa Maria Goretti n 45/A, rappresentati e difesi dall'abg. Milena Francesca Di Mauro d'intesa con l'avv. Giovanni Longo;
rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l'accesso alla procedura di concordato minore;
esaminata la relazione redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore, dott. Alfio Pistorio;
rilevato che la domanda appare ammissibile essendo corredata dai documenti di cui agli articoli 75 e 76 in quanto i debitori sono titolari di ditte individuali né risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
rilevato che la proposta di concordato è finalizzata a consentire ai ricorrenti di proseguire l'attività d'impresa, destinando parte dei flussi di reddito futuri alla soddisfazione dei creditori sicché va qualificata come proposta di concordato in continuità, ai sensi dell'art. 74, c. 1 CCI;
rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, per come emerge dalla ricostruzione dell'attivo e del passivo, effettuata dall'OCC;
rilevato che ai sensi dell'art. 78 CCI "*Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto*";
rilevato che l'OCC nella persona del gestore dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 78 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;
rilevato che in seno al ricorso non è stata chiesta l'adozione delle misure di protezione del proprio patrimonio ex art. 78 CCII;
rilevato che ai sensi dell'art. 70 comma 2 bis CCI "*Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità*

aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore";

rilevato che, nella specie, non appare sussistere alcuna delle condizioni di cui al citato comma 2 bis CCI sicchè non vi è luogo per la nomina del commissario giudiziale;

visti gli art.li 68 ss CCI;

**P.Q.M.
DICHIARA**

aperta la procedura di concordato minore in continuità di Zito Antonino e Pavone Maria;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'OCC, nella persona del gestore, proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, entro il termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni trenta entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, l'O.C.C., nella persona del gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione.

Catania, 4.3.2025

Il Presidente
dott. Roberto Cordio